


Publicato il 04/01/2023

N. 00067/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 01793/2016 REG.RIC.

 Firmato  
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1793 del 2016, proposto da Azienda Agricola Vitivinicola Valcurone di Aldo Ghezzi & C. S.a.s. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Vimercati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ente di Gestione del Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;  
Comune di Montevicchia, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

a) del provvedimento del Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del

Curone del 27.05.2016 n. 1/2016, recante diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere indicate nella relativa istanza presentata dalla ricorrente in data 31.07.2014 (come successivamente integrata e modificata da ultimo in data 15.10.2015);

b) del parere vincolante reso dalla Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio - sezione di Milano, prot. 7024 del 23.02.2016, richiamato dal provvedimento sub. a).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di Gestione del Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso spedito in notifica il 21 luglio 2016 e depositato il 29 luglio 2016 l'esponente Società, in qualità di soggetto autorizzato allo svolgimento di un'attività agrituristica presso la "*Tenuta Valcurone*" nel Comune di Montevicchia, ha chiesto l'annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l'illegittimità sotto più profili.

2) I motivi di ricorso sono tre.

2.1) Con il primo si deduce la violazione dell'art. 149, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004, poiché si tratterebbe di un'opera che non dovrebbe essere assoggettata ad autorizzazione paesaggistica e, dunque, neppure a sanatoria.

2.2) Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 146, comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, stante il mancato rispetto del termine di giorni sessanta entro il quale rendere il prescritto parere, nonché, per difetto di motivazione e

contraddittorietà rispetto al precedente parere della Commissione locale per il paesaggio dell'11/11/2015.

2.3) Il terzo motivo fa, infine, leva sull'eccesso di potere, per difetto di motivazione ed illogicità, che affliggerebbe il parere della Soprintendenza, soprattutto considerando che - di per sé - lo stesso PTCP del Parco non vieterebbe l'inserimento di manufatti come quello per cui è causa e le opere sarebbero state realizzate con materiali ben armonizzati con il contorno, come riconosciuto nel parere dell'11.11.2015.

3) Si è costituito il Ministero della Cultura, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

4) Si è costituito l'Ente di gestione del Parco regionale di Montevicchia e della Valle del Curone.

5) In vista dell'udienza di merito la ricorrente ha insistito sulle proprie posizioni, allegando delle circolari ministeriali a suo avviso favorevoli alla propria impostazione.

6) Con memoria del 3 ottobre 2022 la difesa dell'Ente Parco ha controdedotto alle censure avversarie.

7) La ricorrente ha replicato.

8) Indi, sia la ricorrente che l'Ente Parco hanno chiesto il passaggio in decisione senza discussione.

9) All'udienza pubblica del 4 novembre 2022 la causa, presente l'avv. Vitelli per il Ministero intimato, è stata trattenuta in decisione.

10) Preliminarmente, il Collegio ritiene utile rammentare come la regola generale in materia di controllo e gestione dei beni paesaggistici, ritraibile dall'art. 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), vieti il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica «*in sanatoria*», successivamente cioè, alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione delle aree o degli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. La previsione eccezionale (di cui all'art. 167, comma 4, del medesimo Decreto), che tale autorizzazione «*postuma*»

consente, ha ad oggetto interventi che, per quanto qui d'interesse, «non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati». Si tratta, quindi, di abusi di minima entità, tali da determinare già in astratto, per le loro stesse caratteristiche tipologiche, un rischio estremamente contenuto di causare un effettivo pregiudizio al bene tutelato [cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, VI, 04-01-2021, n. 40, per cui «l'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), recante la disciplina delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni poste a tutela dei beni paesaggistici, contiene (nella sua attuale formulazione) la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali. Il trasgressore, infatti, è "sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese", "fatto salvo quanto previsto al comma 4". L'intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del "fatto compiuto", in quanto l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento. Il rigore del precetto è ridimensionato soltanto da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull'assetto del bene vincolato. Segnatamente, sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica: gli interventi realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione paesaggistica; i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia (art. 167, comma 4)»].

Resta ferma, poi, la necessità, in caso di accesso alla procedura «in sanatoria», di valutare in concreto l'effettiva compatibilità paesaggistica dell'opera realizzata, con la irrogazione in ogni caso della sanzione normativamente contemplata (cfr. TAR Campania, VI, 22-05-2020, n. 1939; id., 14-06-2022, n. 4036; TAR Umbria, I, 30-04-2021, n. 300).

Soffermandoci sulla predetta valutazione, non va sottaciuto come, per consolidato orientamento (cfr., fra le altre, Consiglio di Stato, II, 26-07-2017, n. 1775), possano avere rilevanza ai fini paesaggistici, per il loro impatto visivo, anche opere edilizie che non determinano la costituzione di nuove superfici o di volumi edilizi, come i volumi tecnici o le tettoie di dimensioni modeste. Detto altrimenti: *«Rivestono un'indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se non vi sia un volume da computare sotto il profilo edilizio (...) poiché le esigenze di tutela dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico possono anche esigere l'immodificabilità dello stato dei luoghi»* (così, TAR Campania, Napoli, VIII, 03-12-2021, n. 7787; nello stesso senso, fra le tante, TAR Lombardia, III, 22-05-2020, n. 915, e, da ultimo, id., IV, 23-06-2022, n. 1460).

È, del resto, evidente la *ratio* di tale differente rilevanza dei volumi di carattere tecnico in sede edilizia rispetto a quella paesaggistica, atteso che, mentre nelle valutazioni di natura urbanistica attraverso il volume utile viene misurata la consistenza dei diritti edificatori, *«nei giudizi paesistici è utile soltanto il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico»* [così, TAR Campania, Napoli, VIII, 01-02-2018, n. 712, che poi aggiunge: *«Un volume irrilevante ai fini urbanistici potrebbe creare un ingombro intollerabile per il paesaggio, e in questo caso sarebbe senz'altro classificabile come utile in base ai parametri estetici attraverso cui viene data protezione al vincolo paesistico. Reciprocamente, un volume utile ai fini urbanistici potrebbe non avere alcun impatto sul paesaggio e, dunque, in assenza di danno per l'ambiente, non potrebbe costituire un presupposto ragionevole per l'applicazione di una misura ripristinatoria (nel caso di specie, l'innalzamento della copertura ha incidenza dal punto di vista paesaggistico andando a modificare il prospetto dell'edificio e, pertanto, la relativa volumetria non poteva che essere ricondotta a quella contemplata dall'art. 167, comma 4, d.lg. n. 42/2004, al fine di escludere l'accertamento postumo di conformità paesaggistica)»*; id., 20-02-2014, n. 1122; TAR Marche, Ancona, I, 07-01-2017, nn. 23, 24 e 25; TAR Toscana, III, 10-03-

2021, n. 377].

Sul piano più in generale, va poi rammentato che, come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio: i due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti (cfr. Cons. Stato, VI, 03-05-2022, n. 3446).

Ne deriva che, il parametro di riferimento per la valutazione dell'aspetto paesaggistico non coincide con la disciplina urbanistico edilizia ma s'individua nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo (cfr. Cons. St., VI, 24-11-2015, n. 5327), poiché la valutazione di compatibilità paesaggistica è connaturata all'esistenza del vincolo paesaggistico ed è autonoma dalla pianificazione edilizia (cfr. Cons. St., VI, 31-10-2013, n. 5273; nonché, sulla *ratio* dei vincoli paesaggistici generalizzati e sulla «*integrità ambientale*» quale «*bene unitario*», che può risultare compromesso anche da interventi minori, Corte costituzionale, sentenza 23-03-2016, n. 56, con la giurisprudenza costituzionale ivi richiamata; e, sulla necessità di valutare sempre espressamente l'interesse paesaggistico anche nell'ambito del bilanciamento con altri interessi pubblici, Corte Costituzionale, sentenza 28-06-2004, n. 196).

Non va, infine, trascurato che, sempre per giurisprudenza pacifica, le valutazioni effettuate dalle amministrazioni preposte alla tutela dei valori paesaggistici circa la compatibilità delle opere edilizie che si intende realizzare (o che, come, nella fattispecie, si intende sanare) con i valori che sono stati tutelati con l'imposizione del vincolo paesaggistico, possono essere censurate davanti al giudice amministrativo solo per la presenza di vizi nel procedimento, per evidenti errori di fatto o per la chiara irragionevolezza della scelta operata (cfr., fra le tante, Cons. Stato, II, 05-12-2017, n. 2531).

11) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, il

Collegio osserva quanto segue.

11.1) Il primo motivo è infondato.

Come si evince dalla documentazione depositata in atti (e, in particolare, dalle foto del manufatto oggetto dell'impugnato diniego), l'intervento per cui è causa si è concretizzato in una modificazione dello stato dei luoghi suscettibile di arrecare, per l'impatto visivo che ne scaturisce, un pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

In effetti, come ricordato nelle premesse del diniego, viene qui in rilievo un territorio d'interesse paesaggistico sotto più fronti, in quanto tutelato sia per legge, siccome riconducibile fra le aree di cui all'art. 142, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 (poiché ricompreso nel perimetro del Parco regionale di Montevicchia e Valle del Curone); sia in base alla legge, ex art. 136, comma 1, lettere c) e d) dello stesso Decreto n. 42/2004, in quanto riconducibile, rispettivamente, fra i «*complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale*» e fra «*le bellezze panoramiche*» (in virtù dei DDMM 08/01/1964 e 08/11/1968, adottati ex artt. 138, comma 3 e 141 del D.Lgs. citato).

In tale contesto, la modificazione dello stato dei luoghi prodotta dall'intervento per cui è causa, avuto riguardo all'impatto visivo dell'intervento stesso, così come documentato in atti (cfr., in particolare, la «*Documentazione fotografica*» allegata sub n. 3 degli allegati della difesa del Parco), dà ragione della non riconducibilità della fattispecie fra gli interventi «*non soggetti ad autorizzazione*», di cui all'art. 149, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004 (che, a ben vedere, fa espressamente riferimento ad interventi che comunque «*non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici*»).

Al riguardo, va ribadito come non sia sufficiente, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, allegare la mancata realizzazione di superfici utili o di volumi edilizi per reclamare l'applicazione della disposizione da ultimo citata, atteso che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, poc'anzi ricordato e

condiviso dal Collegio, anche opere edilizie che non determinano la costituzione di nuove superfici o di volumi edilizi possono avere rilevanza ai fini paesaggistici per il loro impatto visivo.

Risulta, pertanto, infondata la suesposta censura, di violazione dell'art. 149, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004, essendo smentito dalla documentazione fotografica versata in atti che l'intervento per cui è causa non avrebbe richiesto l'autorizzazione paesaggistica, avendo lo stesso provocato «*un'alterazione non compatibile con la tutela*», così come riportato nel parere vincolante della Soprintendenza, suffragato dalla predetta documentazione.

Solo per completezza, giova altresì registrare come l'esponente stesso abbia, nei fatti, dimostrato di ravvisare nel manufatto *de quo* le caratteristiche di un intervento estraneo a quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, avendo protocollato in data 31/07/2014 apposta «*Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica*» (cfr. il già citato doc. n. 3 degli allegati della difesa del Parco), dinanzi al competente Ente di gestione del Parco regionale Montevercchia e Valle del Curone, dando con ciò l'impulso all'iter, delineato dall'art. 167, comma 5, citato, da cui è scaturito il provvedimento in contestazione.

11.2) Passando all'esame del secondo motivo, il Collegio osserva quanto segue. È inammissibile la censura che fa leva sulla violazione del termine di giorni sessanta, di cui all'art. 146, comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, sollevata nel ricorso introduttivo, atteso che si tratta di norma non applicabile al caso di specie ma al distinto procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Alla fattispecie in esame, ove si è in presenza di un accertamento («*ex post*») di compatibilità paesaggistica, è destinata la disciplina dettata dall'art. 167, comma 5, del Decreto n. 42/2004, per il quale, una volta presentata la domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo, «*L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni*».



Quanto alla censura riproposta, in versione “*corretta*”, da parte ricorrente nella memoria di replica, insistendo sì sulla violazione del termine assegnato alla Soprintendenza per l’espressione del parere, ma richiamando, stavolta, gli artt. 167 e 181 del Decreto n. 42/2004 in luogo dell’art. 146, con il relativo termine di novanta giorni in luogo dei sessanta, il Collegio reputa la censura stessa, in disparte la irritualità e l’eventuale sua qualificazione quale *emendatio libelli*, comunque infondata.

In effetti, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la fissazione del *dies a quo*, per la decorrenza del termine di legge assegnato alla Soprintendenza per l’espressione del parere, in corrispondenza della data di ricezione della richiesta da parte dell’Autorità procedente, costituisce espressione di un principio generale, volto a salvaguardare l’effettività dell’apporto procedimentale dell’Autorità deputata all’espressione del parere medesimo.

Depone in tal senso quanto previsto, per i pareri obbligatoriamente demandati agli organi consultivi, l’art. 16, comma 1 della legge n. 241/1990, ove il termine ivi indicato decorre «*dal ricevimento della richiesta*»; sulla stessa linea si collocano, inoltre, i riferimenti presenti nell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, ove – nei rapporti tra PPAA - l’iter di formazione dell’atto endoprocedimentale di assenso, concerto o nulla-osta muove sempre «*dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato dalla relativa documentazione*» o «*dal ricevimento della richiesta*» (così, al comma 1) ovvero «*dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente*» (così, al comma 3); nonché, con specifico riguardo alla materia in esame, quanto previsto a proposito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, dall’art. 146 del Decreto n. 42/2004, il quale immancabilmente àncora la decorrenza dei termini ivi fissati, incluso quello per l’espressione del parere del Soprintendente, alla «*ricezione degli atti*».

Applicando tale decorrenza anche al termine assegnato alla Soprintendenza per rendere il parere di cui all’art. 167, comma 5 del D.lgs. 42/2004 (cfr., in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, VI, Sent. 19-10-2022, n. 8901), si ricava la tempestività

dell'impugnato parere, in quanto reso dalla Soprintendenza in data 23-02-2016 (cfr. il doc. 10 degli allegati dell'Ente Parco), dunque entro i novanta giorni dalla richiesta dell'Ente stesso, ricevuta dalla Soprintendenza in data 27-11-2015, (cfr. il documento n. 9 degli allegati della difesa del Parco).

Non si ravvisa, infine, la lamentata contraddittorietà con il parere favorevole espresso dalla Commissione locale, considerato che, per costante giurisprudenza, la contraddittorietà tra gli atti del procedimento, quale figura sintomatica dell'eccesso di potere, si può rinvenire solo quando sussista tra più atti successivi un contrasto inconciliabile, tale da far sorgere dubbi su quale sia l'effettiva volontà dell'amministrazione (cfr., in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, IV, Sent. 25-10-2022, n. 9078), mentre non sussiste quando si tratti, come nella specie, di due atti diversi che, ancorché inerenti al medesimo oggetto, provengono da soggetti diversi, non entrambi competenti a provvedere, esprimendo soltanto la Soprintendenza, quale titolare del potere di gestione del vincolo, un parere vincolante che assorbe e supera quello di segno diverso della Commissione locale (così, TAR Lombardia, Brescia, I, 01-03-2021, n. 198; nello stesso senso, TAR Lazio, Roma, II-quater, 11-09-2020, n. 9528).

Ne consegue che, il secondo motivo risulta inammissibile e, comunque, infondato.

12) Sul terzo motivo, il Collegio osserva quanto segue.

Il diniego di compatibilità paesaggistica richiama nelle premesse tutta la documentazione acquisita in sede procedimentale, a partire dalla richiesta dell'esponente, con i relativi elaborati grafici a firma del geometra di parte, per finire con il preavviso di rigetto del 21-03-2016, passando per la descrizione dei vincoli afferenti l'area d'interesse [di cui agli artt. 136, comma 1 lettere c) e d), 142, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 42/2004 e ai DDMM citati in precedenza), per il parere favorevole espresso dalla Commissione per il paesaggio del Parco e per il parere contrario reso dalla competente Soprintendenza. Si legge, in quest'ultimo parere, integralmente riportato nel corpo del diniego, che: «*Esaminata la*

*documentazione trasmessa dall'Ente, descrittiva delle opere eseguite e vista la relazione illustrativa degli accertamenti compiuti dall'Ente (...); preso atto del parere espresso in data 11.11.2015 dalla Commissione Paesaggio e ritenuto di non condividere le valutazioni in esso contenute; questa Soprintendenza (...) esprime parere contrario all'accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere eseguite, in quanto ritiene che le stesse abbiano determinato l'inserimento di un manufatto che per tipologia, collocazioni, dimensioni e materiali appare del tutto estraneo ai caratteri estetici e tradizionali del contesto tutelato e dello specifico complesso edilizio rurale, comportando un significativo peggioramento delle qualità paesaggistiche dell'ambito ed una alterazione non compatibile con la sua tutela; le ulteriori opere proposte non si ritengono peraltro in grado di mitigare e compensare i negativi effetti intrusivi ed ostruttivi del manufatto realizzato (...))».*

Ebbene, il Collegio ritiene siffatta valutazione della Soprintendenza, con il consequenziale provvedimento del Parco, che ad essa si richiama, immune dalle censure di eccesso di potere, come sopra dedotte da parte ricorrente.

La Soprintendenza ha, difatti, adeguatamente indicato le ragioni del disvalore paesaggistico delle opere oggetto della domanda di sanatoria, e tali ragioni non appaiono manifestamente illogiche.

Ciò, tenuto conto che la documentazione acquisita in sede procedimentale, riprodotta in atti di causa, consente di evidenziare come la struttura oggetto di accertamento non sia paesaggisticamente irrilevante (cfr., in particolare, la documentazione fotografica allegata alla domanda di accertamento, allegata sub n. 3 della produzione dell'Ente Parco) ma abbia effettivamente comportato *«l'inserimento di un manufatto che per tipologia, collocazioni, dimensioni e materiali appare del tutto estraneo ai caratteri estetici e tradizionali del contesto tutelato e dello specifico complesso edilizio rurale»* (così, il parere, poc'anzi richiamato).

Si tratta, a ben vedere, di una struttura le cui dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione del complesso edilizio nel quale la stessa è stata

inserita, complesso da preservare, in quanto ricompreso in zona di *notevole interesse pubblico perché concorre a costituire nella parte della Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che (...) formano come il sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri naturali di particolare bellezza, accompagnati dalla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che di dette bellezze permettono il godimento (...)*» (così, il DM 8/11/1968, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Montev ecchia», pubblicato nella GURI n. 316 del 13-12-1968, già citato in precedenza).

Priva di pregio risulta, pertanto, la censura di difetto di motivazione, in quanto la pur succinta motivazione adottata nel parere della Soprintendenza, suffragata dalla succitata documentazione fotografica dello stato dei luoghi, dà adeguata contezza dei presupposti fondanti del giudizio di incompatibilità paesaggistica, ivi formulato.

13) Conclusivamente, quindi, il ricorso in epigrafe specificato va respinto.

14) La particolarità della fattispecie giustifica, nondimeno, la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

Anna Corrado, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Concetta Plantamura**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Bignami**

**IL SEGRETARIO**

